

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 13/1 del 8.4.2014

Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2014.

1. Individuazione dei destinatari dei contributi.

I Comuni avviano le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici in questione per l'anno 2014 e comunicano alla Regione i relativi esiti improrogabilmente entro la data del 31 luglio 2014 mediante compilazione della scheda allegata alla presente delibera. Tale termine è da considerarsi perentorio ed ogni eventuale successiva comunicazione non potrà essere presa in considerazione ai fini della quantificazione del fabbisogno.

Nella predisposizione dei bandi di concorso e nell'espletamento delle procedure conseguenti, i Comuni si atterranno alle disposizioni contenute nella presente deliberazione con la quale, pur nel rispetto dei criteri stabiliti nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, si intendono attribuire alle amministrazioni locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, i dovuti margini di discrezionalità relativamente alle modalità di individuazione dei beneficiari ed alla determinazione dei parametri utili all'utilizzo ottimale delle risorse che verranno loro assegnate.

Il suddetto bando dovrà consentire la presentazione delle relative istanze almeno entro i successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, è necessario che i Comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le modalità di assegnazione dei contributi.

Per ragioni di equità e parità di trattamento, l'indirizzo generale fornito è quello di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui al successivo punto 3. Eventuali scelte difformi rispetto a tale indicazione potranno essere assunte da parte dei Comuni – e adeguatamente motivate – nel provvedimento di approvazione del bando, tenuto conto delle specifiche realtà locali.

I Comuni nell'assegnazione del contributo per l'accesso alla locazione dovranno avere cura di verificare che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili.

1



2. Destinatari dei contributi.

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Anche per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.6.2008, n. 112 – Capo IV, art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

3. Requisiti richiesti per ottenere i benefici.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

 a. Fascia A: reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo corrispondente alla somma di due pensioni minime INPS per l'anno 2014



(€ 13.035,88), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;

b. Fascia B: reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+ 19%, + 43%, + 67%, e + 75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 13.578,00, con estensione dei principi di tutela delle maggiori condizioni di reddito rispetto al limite di assegnazione predetto contenuti nella legislazione della Regione per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali principi contenuti nell'art. 3 della L. R. n. 7/2000 prevedono infatti il mantenimento dell'alloggio pubblico da parte dell'assegnatario in possesso di un reddito superiore al limite di assegnazione nelle misure percentuali sopra indicate, che vengono però riconosciute in questa sede tenendo conto della composizione del nucleo familiare interessato (+ 19% per un nucleo familiare con 1 o 2 persone, + 43% con 3 persone, + 67% con 4 persone, + 75% con 5 o più persone). L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00

Numero componenti nucleo	limite di reddito familiare	
1 o 2 persone	€ 16.157,82	(+ 19%)
3 persone	€ 19.416,54	(+ 43%)
4 persone	€ 22.675,26	(+ 67%)
5 o più persone	€ 23.761,50	(+ 75%)

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare e più precisamente se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2014 occorre prendere in considerazione quello riportato nella parte B al rigo 1, negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile".

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al presente punto si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;



- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenne.

4. Determinazione della misura del contributo.

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di seguito indicati, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. E' data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi: ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

I Comuni che integrino con propri fondi le risorse loro assegnate dalla Regione, in misura non inferiore al 25% del proprio fabbisogno riscontrato all'esercizio 2014, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o più vantaggiose soglie di incidenza del canone per categorie di particolare debolezza sociale quali nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67% o altre analoghe situazioni individuate dai Comuni nei relativi bandi di concorso.

Inoltre l'ammontare di contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per le situazioni di particolare debolezza sociale succitate.

Sia la quota parte di contributo derivante dall'applicazione dell'incidenza di maggior favore stabilita dal Comune sia l'eventuale incremento di contributo succitato dovranno essere interamente coperti dai predetti fondi stanziati dai Comuni.

5. Finanziamenti integrativi dei comuni. Premialità regionale.

Qualora il Comune contribuisca ad integrare il Fondo con proprie risorse, in sede di ripartizione dei finanziamenti di programma si terrà conto del cofinanziamento comunale secondo il seguente criterio premiale:



- a) si considereranno, ai fini del premio, le risorse comunali aggiuntive, destinate esclusivamente ad incrementare la somma da ripartire tra gli aventi diritto, di importo almeno pari al 5 % del proprio fabbisogno riscontrato all'esercizio 2014;
- al Comune che rientra nella fattispecie di cui alla lettera a), sarà riconosciuto un premio di importo fino ad un massimo del 50% delle risorse comunali destinate al cofinanziamento; qualora le risorse di cui al successivo punto c) non risultassero sufficienti a soddisfare l'attribuzione dei premi nella misura suddetta, l'importo del premio sarà ridotto in ugual misura percentuale a ciascun Comune;
- c) la quota massima disponibile per il riconoscimento del premio da corrispondere ai Comuni cofinanziatori corrisponderà al 10% delle risorse regionali aggiuntive.

I Comuni che, secondo i criteri stabiliti dal presente provvedimento ai fini dell'attribuzione del premio, introducano risorse proprie di bilancio, sono tenuti ad inoltrare, oltre la comunicazione del fabbisogno, anche il provvedimento e relativo documento contabile dal quale si evinca la destinazione della somma al cofinanziamento, indicando il capitolo di bilancio sul quale andrà a gravare il fondo aggiuntivo comunale.

6. Ripartizione dei fondi tra i Comuni.

Alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili si provvederà proporzionalmente all'effettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell'istruttoria delle domande, ferma restando l'attribuzione delle risorse a titolo di premialità ai sensi del precedente punto 4 ed entro i limiti dello stesso fabbisogno.